

	COMUNE DI NEMOLI PROVINCIA DI POTENZA	P.zza S. Maria delle Grazie, 2 85040 NEMOLI (PZ) Tel. 0973/40001 - Fax 0973/40475 Cod. Fisc. 83000430765 Part. I.V.A. 00808780761 Sito Internet: www.comune.nemoli.pz.it PEC: protocollonemoli@ebaspec.it
---	---	---

DISPOSIZIONE SINDACALE N° 1 del 14/04/2020

OGGETTO: Misure di prevenzione volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 sul territorio comunale. Disposizioni sulla coltivazione fondi agricoli.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con Modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 Recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
 Le cui disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 22 marzo 2020, n. 10;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata del 27 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE E CONFERMATE tutte le Ordinanze sindacali fin qui emesse per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EVIDENZIATO che:

- l'art.1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone: "Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi";
- le attività agricole sono quelle individuate dall'articolo 2135 cod. civ., consistenti nella coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e relative attività connesse.

EVIDENZIATO, ancora, che:

- il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, dispone che:" sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto..omissis";
- l'allegato 1 al richiamato DPCM 22 marzo 2020 elenca le attività che possono restare operative, indicandole col relativo codice Ateco, tra le quali quelle indicate con il codice (01) "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali";

RILEVATO che:

- l'art.1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", dispone che: "Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3"
- l'allegato 3 al richiamato DPCM 10 aprile 2020 elenca le attività che possono restare operative, indicandole col relativo codice Ateco, tra le quali quelle indicate con il codice (01) "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali";

ACCERTATO, dunque, dalla lettura di questi ultimi DPCM, che:

- non sono previste particolari limitazioni all'espletamento delle attività agricole quali: preparazione dei terreni, semina, potatura e gestione degli impianti arborei, conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione reflui, governo e cura dei capi zootecnici;
- tali attività, non rimandabili nel tempo o non effettuabili in modalità remota, richiedono lo spostamento fisico di persone rientranti tra i "comprovati motivi di lavoro".

RILEVATA la necessità, dunque, di tutelare i fondi agricoli e salvaguardare la prossima campagna vitivinicola ed olearia sul territorio comunale;

UDITE le Autorità sovraordinate e competenti;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, avente ad oggetto "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", il quale demanda al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza relativa all'emanazione di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute pubblica;

DISPONE

Con decorrenza dal 14/04/2020 e fino al 03/05/2020, salvo diverse disposizioni, sono consentiti gli spostamenti personali dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli (non imprenditori agricoli), residenti nel Comune di NEMOLI, al fine di eseguire lavori stagionali, indifferibili ed urgenti, previo rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il fondo agricolo deve essere ubicato nell'ambito del territorio comunale di NEMOLI;
2. gli spostamenti dovranno essere attuati esclusivamente per lavori stagionali, indifferibili ed urgenti, finalizzati a tutelare i fondi agricoli e salvaguardare la prossima campagna vitivinicola ed olearia, e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli stessi;
3. gli spostamenti dalla propria residenza, in NEMOLI, per raggiungere il fondo agricolo, sono consentiti al solo proprietario/conduuttore dello stesso, sia in andata che al ritorno, senza effettuazione di soste intermedie e/o deviazioni;
4. le lavorazioni dovranno essere eseguite direttamente ed esclusivamente dal proprietario/conduuttore del fondo agricolo, il quale non potrà avvalersi di altre maestranze (sia a titolo gratuito che retribuito), anche se facenti parte del proprio nucleo familiare;
5. nel caso in cui il proprietario/conduuttore non possa eseguire i lavori indifferibili ed urgenti di che trattasi, oppure nel caso in cui non possa eseguirli da solo, per motivate ragioni, dovrà rivolgere preventiva richiesta di autorizzazione al Sindaco, adducendo le dovute giustificazioni del caso ed indicando le modalità alternative attraverso le quali intende procedere;
6. per gli spostamenti dalla propria residenza finalizzati a raggiungere il fondo agricolo, il proprietario conduuttore dello stesso dovrà munirsi dell'apposito modulo sull'autocertificazione degli spostamenti da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 (sullo stesso dovrà essere indicato che lo spostamento è determinato da: comprovate esigenze lavorative e con la motivazione: " spostamento per effettuazione lavori indifferibili ed urgenti al fondo agricolo in proprietà situato alla Contrada_____")

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento, così come stabilite dall'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

DISPONE

- a) la trasmissione della presente disposizione, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza – PEC: protocollo.prefpz@pec.interno.it;
- b) la notifica del medesimo provvedimento, per l'attuazione:
 - al Comando Stazione Carabinieri di RIVELLO – pec: stpz28949@pec.carabinieri.it;
 - alla Polizia Locale;
- c) all'albo on-line del Comune di Nemoli;
- d) la pubblicazione sulla rete civica del Comune di Nemoli, sito web istituzionale: www.comune.nemoli.pz.it;
- e) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale, attraverso gli organi di informazione nonché sui social più seguiti e di immediatezza divulgativa rispetto al sito istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, 14 aprile 2020

F.to Il Sindaco
Domenico Carlomagno